

«Eppur [qualcosa] si muove». Considerazioni a prima lettura intorno all'ordinanza sul regolamento di giurisdizione nella vertenza climatica *Greenpeace e al. v. Eni e al.*

Giurisprudenza
italiana

[Cass., SS.UU., ord. 21 luglio 2025 n. 20381]

Andrea Molfetta*

SOMMARIO: 1. Il caso *Greenpeace e al. v. Eni e al.*: una nuova stagione per il contenzioso climatico domestico? – 2. L'ordinanza delle Sezioni Unite tra motivazioni condivisibili e qualche inciampo. – 3. *Giusta Causa* e *Giudizio Universale*: quale spazio per la separazione dei poteri? – 4. Una considerazione conclusiva.

ABSTRACT:

L'ordinanza n. 20381/2025 della Cassazione a Sezioni Unite, emessa a seguito del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, costituisce un provvedimento di assoluta rilevanza, non solo per la vertenza in cui la medesima è incardinata – *Greenpeace e al. v. Eni e al.* –, ma anche per il contenzioso climatico nazionale nel suo complesso. L'atto in questione si pone, infatti, in evidente controtendenza rispetto alle conclusioni cui era giunto, soltanto un anno addietro, il Tribunale di Roma nella nota sentenza “Giudizio Universale”, con cui il giudice capitolino aveva declinato, per difetto (assoluto e relativo) di giurisdizione, la propria potestà decisionale, limitandosi ad una

* Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico presso l'Università degli Studi di Genova, andrea.molfetta@edu.unige.it.

dichiarazione – alquanto pilatesca – di *non liquet*. Con l'ordinanza in commento sembra potersi inaugurare, invece, una nuova stagione per la *climate change litigation* italiana, sia verso i “colossi” societari impegnati nell'estrazione e distribuzione di combustibili fossili, come nel caso in commento, sia pure, con timide ma promettenti aperture, nei riguardi dei pubblici poteri.

Order n. 20381/2025 of the Italian Court of Cassation, issued pursuant to an application for the regulation of jurisdiction, constitutes a highly significant ruling not only in respect of the merit proceeding (Greenpeace et al. v. Eni et al.), but also for national climate litigation more broadly. The decision stands in contrast to the conclusions reached in February 2024 by the Rome Tribunal in the “Giudizio Universale” ruling, in which the judge declined to exercise adjudicatory power on grounds of both absolute and relative lack of jurisdiction. By contrast, the order at issue appears to mark the beginning of a new phase in Italian climate change litigation, potentially enabling actions not only against the so-called carbon majors, but also against public authorities.

1. Il caso *Greenpeace e al. v. Eni e al.*: una nuova stagione per il contenzioso climatico domestico?

L'impellenza della questione climatica, la cui gravità è invocata da più parti, costituisce oramai fatto notorio. Dai legislatori agli esecutivi, dalle Corti (nazionali e no) alla società civile, l'innalzamento della temperatura globale impensierisce – seppur in misura variegata – gli attori della contemporaneità.

Ciò che, al contrario, non sembra destare sufficiente apprensione è l'adozione e/o l'implementazione dei rimedi che la migliore scienza disponibile da tempo suggerisce e che taluni di quegli stessi soggetti – per ragioni differenti e non meritevoli di particolari approfondimenti, ancorché tutte lambenti la sfera economico-finanziaria – sembrano ignorare o, nell'eventualità più ottimistica, sottovalutare.

Eppure, le possibili (e in parte già registrabili) conseguenze del fenomeno in questione sono evidenti ai più: dagli eventi metereologici estremi alla perdita di biodiversità, dall'alterazione delle catene di approvvigionamento di generi alimentari allo sviluppo di malattie, sino ad arrivare alle migrazioni forzate, per menzionarne alcuni, gli effetti del riscaldamento globale assumono innumerevoli fisionomie, tutte parimenti pregiudizievoli non solo per il genere umano ma anche, impiegando una prospettiva più “ecocentrica”, per il Pianeta stesso¹.

Questa “indifferenza operativa” sottende, forse, una problematica di fondo: i testi costituzionali – e, a valle, le legislazioni nazionali – che si (pre)occupano espressamente della

¹ Per una breve ricognizione degli effetti del cambiamento climatico, si rinvia a *Conseguenze dei cambiamenti climatici*, in climate.ec.europa.eu o, ancora, a *Effetti del cambiamento climatico*, in unric.org. Nell'ordinanza in commento, invece, si rileva che [...] vi è ormai certezza in ordine all'esistenza di un cambiamento climatico di origine antropica, che rappresenta una grave minaccia per il godimento dei diritti umani e richiede l'adozione di misure urgenti che coinvolgono sia il settore pubblico che quello privato, al fine di limitare l'aumento della temperatura a 1,5° C...» (par. 3 delle *Ragioni della decisione*).

tutela dell'apparato “meteorologico”, quanto meno nel perimetro europeo, sono piuttosto radi, il che, naturalmente, ha indotto l'interprete ad interrogarsi sull'esistenza di uno spazio per il costituzionalismo climatico, nonché sulla sua ipotetica autonomia rispetto alla più risalente branca del diritto ambientale².

Ma al di là di tale considerazione, l'aspetto di particolare singolarità concerne il ruolo suppletivo che la giurisprudenza è andata assumendo in materia climatica: soprattutto nel contesto europeo, infatti, l'assenza diffusa di specifiche normative nazionali votate al contenimento delle emissioni carboniche fa sì che – nella prevalenza delle fattispecie – siano i giudici, non parlamentari e governanti, a cogliere le istanze di tutela della comunità e ad orientare pubblici poteri e *carbon majors* verso l'assunzione di politiche maggiormente ecologiste.

Nel dettaglio, con specifico riguardo all'ordinamento domestico, già il Tribunale di Roma – poco più di un anno addietro – si era pronunciato, seppur con esiti deludenti, sulla prima esperienza di contenzioso cd. “verticale”, intentato cioè verso lo Stato nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di ottenerne la condanna per le perduranti condotte omissive nella circoscrizione degli effetti degenerativi dell'emergenza climatica³. Nella cd. sentenza *Giudizio Universale*⁴, infatti, il giudice di prime cure – interpretando la domanda principale come «[...] diretta ad ottenere [...] una pronuncia di condanna dello Stato legislatore e del governo ad un *facere* in una materia tradizionalmente riservata alla “politica”»⁵, e richiamando espressamente il canone della separazione dei poteri – si era trincerato dietro una dichiarazione, alquanto pilatesca, di *non liquet*, osteggiata tanto dalla dottrina giuspubblicistica⁶ quanto, da ultimo e in termini più velati, dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione, come si avrà modo di osservare a breve.

² Di recente, L. CUOCOLO, *Diritto dello sviluppo sostenibile*, Bologna, 2025, pp. 70 ss.; R. BIFULCO, *Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana*, in *Rivista AIC*, 3/2023, pp. 138-139, sostiene che, «per quanto non possano identificarsi clima e ambiente, è però indiscutibile che esiste una relazione di strettissima interdipendenza tra ambiente e clima. Il sistema climatico, sia a livello locale che a livello globale, dipende ed è influenzato dai fattori ambientali, quali l'acqua, l'aria, ecc. e dalla loro quantità; allo stesso tempo, questi stessi fattori ambientali possono persistere e conservarsi a condizione che persistano le condizioni climatiche che hanno permesso la loro formazione ed esistenza. La straordinaria varietà di ecosistemi esistenti sulla Terra è notoriamente dovuta al diverso clima presente nelle aree geografiche. Ciò implica che il clima, un certo clima, è determinante per il venire in essere di un certo ambiente, meglio di un certo ecosistema». Del medesimo tenore anche P.L. PETRILLO, *Il costituzionalismo climatico. Note introduttive*, in *DPCE Online*, Sp-2/2023, in particolare pp. 237-238.

³ *A Sud e al. v. Italia*, i cui atti processuali possono essere liberamente consultati su [www.giusticiaclimatica.it/giudizio-universale/](http://www.giustiziaclimatica.it/giudizio-universale/).

⁴ Trib. Roma, sez. II civ., sent. n. 3552 del 26 febbraio 2024.

⁵ Si veda p. 7 della sentenza.

⁶ *Ex multis*, M. CARDUCCI, *Le affinità “emissive”. La giurisprudenza comparata destinata a incidere sul contenzioso climatico italiano*, in *Diritti Comparati*, 11 luglio 2024; G. PALOMBINO, *Il “Giudizio universale” è inammissibile: quali prospettive per la giustizia climatica in Italia?*, in *lacostituzione.info*, 25 marzo 2024; L. CARDELLI, *La sentenza “Giudizio Universale”: una decisione retriva*, in *lacostituzione.info*, 11 marzo 2024; F. CERULLI, *A Sud e altri c. Italia: brevi considerazioni sul primo contenzioso climatico in Italia*, in *Osservatorio sulle Fonti*, 3/2024, pp. 335-355; M. DELSIGNORE, *La sentenza nella causa Giudizio universale: se il contenzioso non è la strada corretta, quali altre vie per fronteggiare il cambiamento climatico?*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 4/2024, pp. 1301-1336; A. MOLFETTA, *La sentenza Giudizio Universale in*

E proprio nello stesso frangente temporale si inserisce la vicenda *Greenpeace e al. v. Eni e al.*, nell'alveo della quale alcune associazioni di caratura internazionale profusamente impegnate nella salvaguardia dell'ambiente e del clima – in dettaglio, Greenpeace Onlus e ReCommon A.p.s. – e dodici cittadini italiani residenti in aree del territorio nazionale particolarmente esposte a fenomeni metereologici estremi hanno agito contro la Eni S.p.a., attiva (anche attraverso le società controllate) nell'esplorazione, nello sviluppo, nell'estrazione di petrolio e gas naturale, nonché il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (d'ora in avanti anche Cassa DDPP), quali azionisti di controllo e, dunque, responsabili ultimi delle strategie societarie della prima.

Nel giudizio, in particolare, gli attori domandavano l'accertamento della mancata ottemperanza delle controparti al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica convenzionalmente definiti – principalmente in sede di Accordo di Parigi (2015) –, nonché dei danni, patrimoniali e non, cagionati dalle conseguenze dell'innalzamento del termometro terrestre che i convenuti avrebbero concorso a determinare in violazione degli artt. 2, 9, 32 e 41 Cost., 2 e 8 CEDU, 2 e 7 Carta di Nizza, circostanza qualificabile come fatto illecito e, quindi, generatrice di responsabilità ai sensi degli artt. 2043 (o in via alternativa 2050 o 2051) e 2059 c.c.

Per l'effetto, si invocava la condanna, *ex artt. 2058 c.c. e 614-bis c.p.c.*, di Eni S.p.a. alla limitazione – pari ad almeno il 45%, a fine 2030, rispetto ai livelli del 2020, ovvero in altra misura accertata in corso di causa – del volume annuo aggregato delle emissioni atmosferiche di CO₂ imputabile alle attività industriali e commerciali e ai prodotti per il trasporto delle fonti energetiche distribuite dalla medesima⁷, nonché del MEF e di Cassa DDPP all'adozione di una *policy* aziendale in grado di meglio definire e monitorare il rispetto degli obiettivi climatici a cui la prima dovrebbe sottostare, con la fissazione di una somma di denaro da corrispondere in caso di inottemperanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

In subordine, si domandava la condanna dei resistenti all'adozione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare il rispetto degli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale in materia di contenimento della temperatura globale entro 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali⁸.

Italia: un'occasione mancata di "fare giustizia" climatica, in *Osservatorio AIC*, 5/2024, pp. 186-207; incidentalmente anche F. GALLARATI, *L'obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate*, in *DPCE Online*, 2/2024, pp. 1457-1478. Per un'analisi giusprivatistica, invece, R.A. ALBANESE, *La via italiana al climate change. A margine della prima sentenza domestica in materia di responsabilità climatica*, in *Rivista Critica del Diritto Privato*, 1/2024, pp. 123-156; C.M. MASIERI, *La causa "Giudizio Universale" e il destino della climate change litigation*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2/2024, pp. 313-319.

⁷ Secondo gli atti di causa, infatti, la Eni S.p.a. sarebbe responsabile dello 0,6% delle emissioni industriali globali e dello sversamento atmosferico di 419.000.000 tonnellate di CO₂ nel solo anno 2022.

⁸ Si rimanda alle conclusioni dell'atto di citazione del 9 maggio 2023, disponibile in www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2023/10/4f80849d-gp-recommon-atto-di-citazione-eni-09.05_senza_dati_sensibili.pdf.

Dunque, con la vertenza *Greenpeace e al. v. Eni e al.* – nota anche con l'epiteto *Giusta Causa* – sembra potersi inaugurare una nuova stagione per la *climate change litigation*, giacché la lite in parola è stata promossa non già verso lo Stato (il primato è detenuto, appunto, da *A sud e al. v. Italia*), bensì contro soggetti privati, secondo uno schema rispondente al modello del contenzioso cd. “orizzontale”.

E così, all'esito della causa *Giudizio Universale* (contro la cui sentenza, peraltro, è stato *medio tempore* avanzato appello⁹), alla luce delle recenti pronunce della Corte EDU in materia di mutamento climatico di origine antropogenica – nella specie, *KlimaSeniorinnen v. Switzerland*, *Duarte Agostinho et al. v. Portugal et al.* e *Carême v. France*¹⁰ – e a fronte delle eccezioni, sollevate dai convenuti, circa il difetto di giurisdizione del Tribunale di Roma, II sez. civ., di fronte al quale era stata originariamente radicata la controversia, Greepeace, ReCommon e gli altri attivisti privati hanno adito la Corte di Cassazione per la definizione del regolamento preventivo di giurisdizione, promosso con ricorso del 10 giugno 2024¹¹.

2. L'ordinanza delle Sezioni Unite tra motivazioni condivisibili e qualche inciampo

Nel tralasciare le riflessioni squisitamente processualistiche sulla bontà dell'intervento spiegato da taluni soggetti – attori nel giudizio di merito ma non ricorrenti dinanzi alla Cassazione – in qualità di litisconsorti necessari, si ritiene utile esordire, ai fini di una trattazione metodica, con l'analisi di talune questioni di diritto internazionale privato, per poi esaminarne altre più squisitamente pubblicistiche e interne, tutte ancillari a quanto verrà caldeggiato nel successivo paragrafo.

Meritano, anzitutto, qualche approfondimento le riflessioni maturate dalla Cassazione circa l'eccezione dei convenuti relativa al difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, «[...] avendo gli attori allegato, a sostegno della domanda, anche condotte tenute all'estero ed attribuibili a società straniere distinte ed autonome»¹² rispetto alla Eni S.p.a.

⁹ Nel fissare l'udienza di rimessione della causa al 21 ottobre 2026, tuttavia, la Corte d'Appello sembra aver implicitamente disconosciuto l'impellenza della questione climatica e dei pregiudizi che ne discendono.

¹⁰ Sul punto, per un'analisi complessiva, E. BUONO, P. VIOLA, *Climate Litigation Strategy, alcuni apparenti insuccessi e il talento della Corte EDU: quando una dichiarazione di inammissibilità vale una pronuncia di accoglimento*, in *DPCE Online*, 2/2024, pp. 1397-1413; L. SERAFINELLI, *Dal caos all'ordine (e viceversa): l'impatto del trittico della Corte EDU sul contenzioso climatico europeo di diritto privato*, in *DPCE Online*, 2/2024, pp. 1493-1519; C. GENTILE, *Giurisdizione extraterritoriale e status di vittima nella triade climatica della Corte di Strasburgo*, in *Quaderni costituzionali*, 3/2024, pp. 748-751; S. O'LEARY, *La contribution récente de la CEDH à la protection de l'environnement et des générations futures*, in *Titre VII*, n. 13, *L'environnement*, novembre 2024.

¹¹ Il testo del ricorso può essere visionato su www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2024/06/ff0c89e4-eni-ricorso-regolamento-giurisdizione1.pdf.

¹² Par. 1.1 dei *Fatti di causa*.

Nella citazione, infatti, le parti – aderendo alla teoria della cd. *corporate personhood*, a nome della quale il ruolo strategico della *holding* nella definizione delle politiche per l'intero gruppo comporta la sua responsabilità per le emissioni a effetto serra delle attività e dei prodotti a livello globale – avevano imputato alla capogruppo la mancata adozione di un piano di riduzione delle emissioni climalteranti (evidentemente conforme agli obblighi internazionali) attuabile dalla società madre stessa e dalle partecipate, operanti appunto anche in altri Paesi.

Quanto alle condotte tenute dalle società controllate e alla loro presunta riconducibilità ad una responsabilità della *holding* citata in giudizio, nell'ordinanza si sottolinea come tale aspetto, «[...] riguardando l'individuazione non già del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine alla pretesa risarcitoria, ma del soggetto cui è addebitabile la produzione del danno allegato a sostegno della domanda...»¹³, non possa trovare soluzione nel procedimento innanzi le Sezioni Unite, ma solo nel giudizio di merito.

Con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni cagionati all'estero, invece, la Corte ha affermato la giurisdizione del Giudice domestico, dando così seguito alla lettura dei ricorrenti, appellatisi agli artt. 4, par. 1¹⁴, e (in prevalenza) 7, p. 2¹⁵, del Regolamento UE 1215/2012 (cd. Regolamento Bruxelles I-bis), relativo alla definizione della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale¹⁶.

Segnatamente, nel richiamare la giurisprudenza eurounitaria, la Cassazione rileva come tale ultima disposizione vada interpretata nel senso di attribuire al danneggiato la facoltà di scelta tra il foro del luogo in cui si è concretizzato il danno ovvero quello del luogo in cui si è verificato l'evento generatore dello stesso.

Ebbene, alla luce di questo particolare titolo, la giurisdizione del Giudice italiano sussisterebbe sia che venisse adottato il primo criterio – la lesione del bene giuridico protetto, infatti, andrebbe localizzata nel nostro Paese poiché ivi risiedono i ricorrenti – sia che trovasse applicazione il secondo, giacché la condotta causale – vale a dire l'emissione di sostanze climalteranti – sarebbe da ricercare nella pluralità di Stati in cui Eni S.p.a. opera, Italia compresa.

Tutto ciò premesso, in questa sede è doveroso illustrare alcuni errori commessi dalle Sezioni Unite. *In primis*, il foro di cui all'art. 7, p. 2, attribuisce una competenza “speciale” ma non “esclusiva” in materia di illeciti civili dolosi e colposi, come invece sostenuto dal

¹³ Par. 8.1 delle *Ragioni della decisione*.

¹⁴ L'art. 4, par. 1, del Regolamento 1215/2012 recita: «A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

¹⁵ L'art. 7, p. 2, del Regolamento in questione statuisce che «una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: [...] 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

¹⁶ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Supremo Collegio¹⁷: la disposizione menzionata, infatti, prevede che una persona domiciliata in uno Stato membro possa (e non necessariamente debba) essere convenuta in altro Paese UE.

In secondo luogo, e forse si tratta dell'errore di maggiore evidenza, nel caso di specie manca una condizione di operabilità dell'art. 7, p. 2, del Regolamento Bruxelles I-bis, dal momento che questo trova applicazione soltanto laddove si voglia adire l'Autorità giudiziaria di uno Stato membro diverso da quello in cui il convenuto è domiciliato (al giudice del quale spetterebbe la giurisdizione *ex art. 4*), circostanza tuttavia non ricorrente nel caso in esame, essendo Eni S.p.a. già domiciliata in Italia. Dunque, per adire il Giudice italiano sarebbe stato sufficiente evocare unicamente il foro generale di cui all'art. 4, e non anche quello previsto dall'art. 7, che, appunto, non avrebbe titolo per attivarsi¹⁸.

Infine, ci si limita ad enunciare come l'ordinanza abbia trascurato di stabilire la legge applicabile alla vertenza in commento, limitandosi a richiamare alcune disposizioni del Codice civile. E, «[...] sebbene il risultato cui approda l'*iter* argomentativo sia corretto, i giudici non hanno fatto un buon governo delle pertinenti regole di diritto internazionale privato, confondendo il piano del radicamento della giurisdizione con quello della legge applicabile alla controversia»¹⁹.

Ma al di là delle problematiche appena accennate, l'attenzione deve porsi su ben altri profili, che certamente si connotano per un maggior interesse costituzionalistico.

Nel procedere a ritroso, la Corte si premura anzitutto di dichiarare l'ammissibilità del regolamento *ex art. 41 c.p.c.*: quantunque l'iniziativa sia stata assunta dalla medesima parte che aveva promosso il giudizio di merito (circostanza che, in ogni caso e di per sé, non ne inficia la configurabilità), l'esperimento di un simile rimedio si apprezza – per ammissione dello stesso giudicante – «[...] in considerazione della novità delle questioni [...] suscite dalla domanda proposta dagli attori, relativamente alle quali non si riscontrano precedenti nella giurisprudenza di legittimità...»²⁰.

Tanto è vero che, nel prosieguo dell'ordinanza, il baricentro si sposta proprio sulla natura della controversia: come anticipato, pur afferendo inoppugnabilmente al filone – assai stratificato, invero – della *climate change litigation*, la causa in parola si contraddistingue per essere instaurata contro una società privata, un'amministrazione statale e un soggetto

¹⁷ Al par. 8 delle *Ragioni della decisione* si legge infatti che, «trattandosi di un fatto dannoso verificatosi, almeno in parte, al di fuori del territorio nazionale, ma imputato ad un soggetto avente la propria sede nel nostro Paese, trova applicazione la disciplina dettata dagli artt. 4, par. 1, e 7 n. 2 del Regolamento UE n. 1215/2012, i quali [...] prevedono una competenza speciale ed esclusiva in materia di illeciti civili dolosi o colposi...».

¹⁸ Si rinvia, per maggiori approfondimenti, alle considerazioni di C. BENINI nel webinar *Greenpeace v. Eni. Un commento a caldo sulle Sezioni Unite 20381/2025*, 1° agosto 2025.

¹⁹ Per un'analisi più accurata della questione, L. SERAFINELLI, *Cass. Civ., Sez. Un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381, Greenpeace et al. c. Eni et al.: navigare nel mare (forse un poco meno?) incerto del contenzioso climatico all'italiana*, in *DPCE Online (Osservatorio OCA)*, 29 luglio 2025, pp. 8 ss.

²⁰ Così al par. 6 delle *Ragioni della decisione*.

(Cassa DDPP) che, pur essendo una S.p.a. *stricto sensu*, lascia adito a plurime interpretazioni quanto ad un suo inquadramento sistematico.

Ciononostante, la Corte non rinuncia a precisare come tanto il Ministero dell'Economia e delle Finanze quanto la Cassa Depositi e Prestiti siano stati convenuti nel giudizio di merito «[...] non già nella veste di amministrazioni pubbliche, responsabili della mancata adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza necessari per il conseguimento degli obiettivi climatici [...]», ma in quella di azionisti di riferimento dell'Eni, cui gli attori hanno addebitato l'omesso o inadeguato esercizio delle facoltà loro spettanti in qualità di soci, al fine d'indirizzare l'attività della società partecipata verso il rispetto dei predetti obiettivi²¹. Tale puntualizzazione, che a prima vista può apparire sterile sul terreno della *ratio decidendi*, si rivela invece prodromica ai fini di una precisa tassonomia delle controversie che progressivamente affiorano nel panorama domestico.

Gli attori della *Giusta Causa*, infatti, nel tentativo di emulare la lite olandese *Milieudefensie e al. v. Royal Dutch Shell Plc*²², hanno invocato la responsabilità aquiliana da riscaldamento globale per ottenere un risarcimento in forma specifica soddisfacibile mediante una modifica climaticamente orientata della strategia aziendale di Eni²³.

D'altro canto, come evidenzia la stessa Corte, il rimando agli artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c., sui quali poggia la ricostruzione dei ricorrenti, rende evidente la volontà di «[...] far valere una responsabilità extracontrattuale dei convenuti per i danni cagionati dall'inottemperanza dell'Eni al dovere di adottare, nell'esercizio dell'attività industriale e commerciale svolta sia direttamente che attraverso le società da essa partecipate, le misure necessarie per ridurre il volume di emissioni di CO₂ in atmosfera...»²⁴.

Il fondamento di tale responsabilità, in particolare, sarebbe da ricercare nella violazione, tra le altre fonti evocate, dell'Accordo di Parigi – il quale, grazie all'ordine di esecuzione impartito con legge n. 204/2016²⁵ (erroneamente citata nell'ordinanza come l. n. 104/2016), dispiegherebbe i propri effetti anche nei riguardi dei privati –, degli artt. 2 (diritto alla vi-

²¹ Par. 7.1 delle *Ragioni della decisione*.

²² Per un'analisi della casistica, v. L. SERAFINELLI, *La responsabilità civile come tecnica di compensazione assiologica degli interessi climatici nell'inerzia delle politiche legislative. Un'analisi comparatistica di controversie private per pubblici interessi*, in *DPCE Online*, 4/2022, pp. 2197-2223, segnatamente pp. 2218-2219; L. MINGIONE, *Environmental accountability e tutela dei diritti umani nel contrasto al cambiamento climatico*, in *Federalismi.it*, 2/2023, pp. 215-227; M. MANNA, *Il caso Milieudefensie et al. contro Royal Dutch Shell plc e la proposta di direttiva della Commissione europea sulla corporate sustainability due diligence, l'alba di una nuova giustizia climatica?*, in *Comparative Law Review*, Special Issue 15/2024, pp. 83-97; L. SALTALAMACCHIA, *Il caso Milieudefensie vs. Shell: quali obblighi climatici hanno le imprese?*, in *Questione Giustizia*, 22 gennaio 2025; E. BARONCINI, *Corporate Climate Litigation: The Shell Appeal Judgment*, in E. BARONCINI, C. DE STEFANO, L. RUBINI (a cura di), *New Institutional Architectures and Substantive Rules in International Economic Law*, Bologna, 2025, pp. 169-188.

²³ Sulla questione, di nuovo, L. SERAFINELLI, *Cass. Civ., Sez. Un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381*, Greenpeace et al. c. Eni et al.: *navigare nel mare (forse un poco meno?) incerto del contenzioso climatico all'italiana*, cit., p. 1.

²⁴ Par. 7 delle *Ragioni della decisione*.

²⁵ Legge 4 novembre 2016, n. 204, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015”.

ta) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU e dei novellati artt. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, della Costituzione, a nome del quale l'iniziativa economica tutta (e non solo quella privata, come invece indicato dalla Cassazione) non può svolgersi in contrasto con l'ambiente e la salute, ma al contrario deve essere indirizzata e coordinata proprio a fini ambientali.

3. Giusta Causa e Giudizio Universale: quale spazio per la separazione dei poteri?

Le riflessioni sinora svolte sono funzionali, lo si anticipava, per muovere un primo ma essenziale distinguo rispetto all'altra vertenza climatica che ha interessato l'ordinamento nostrano, vale a dire *A sud e al. v. Italia*, la quale, a differenza del contenzioso *Greenpeace e al. v. Eni e al.*, era stata intentata non già verso soggettivi privati, ma nei riguardi dell'Autorità statale, secondo il modello sperimentato in altri Paesi con i celeberrimi *Urgenda*²⁶, *Affaire du Siècle*²⁷ e *Neubauer*²⁸.

Dunque, come evidenzia la stessa Corte, «[...] il ragionamento seguito dal Tribunale di Roma in riferimento all'azione proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri...» non può essere esteso al caso in esame, giacché – si ribadisce – «[...] gli attori non fanno valere una responsabilità dello Stato legislatore [...], ma una responsabilità dei convenuti, quali soggetti operanti direttamente o indirettamente nel settore della produ-

²⁶ Corte Suprema dei Paesi Bassi, 20 dicembre 2019, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*. Nel dicembre 2019, infatti, la Corte Suprema dei Paesi Bassi aveva in definitiva condannato lo Stato olandese a ridurre, entro la fine dell'anno successivo, le emissioni di gas a effetto serra del 25% rispetto ai livelli registrati nel 1990. Per una ricostruzione della vicenda, *ex plurimis*, V. JACOMETTI, *La sentenza Urgenda del 2018: prospettive di sviluppo del contenzioso climatico*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 1/2019, pp. 121 ss.; E. GUARNA ASSANTI, *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *Federalismi.it*, 17/2021, pp. 66-93.

²⁷ Tribunale Amministrativo di Parigi, 3 febbraio 2021, *Oxfam France et al. v. France*. In questo caso, quattro organizzazioni non governative avevano agito contro lo Stato per il mancato adeguamento delle politiche pubbliche agli obblighi internazionali di riduzione delle emissioni climatiche. All'esito della vicenda, i giudici parigini hanno appurato l'esistenza di un danno ecologico e condannato la Francia ad un risarcimento in forma specifica *ex art. 1246 Code civil*. Per un'analisi della vertenza, L. DEL CORONA, *Brevi considerazioni in tema di contenzioso climatico alla luce della recente sentenza del Tribunal Administratif de Paris sull'«Affaire du Siècle»*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 1/2021, pp. 327-335.

²⁸ Tribunale costituzionale federale tedesco, 24 marzo 2021, *Neubauer et al. v. Germany*. Nella casistica in questione, il Bundesverfassungsgericht ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della Legge sulla protezione del clima (*Klimaschutzgesetz*), risalente al 2019, per contrasto con l'art. 20a GrundGesetz, nella parte in cui non prevedeva adeguate strategie di riduzione delle emissioni di CO2 per gli anni successivi al 2031. Sul punto, v. R. BIN, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in *laCostituzione.info*, 30 aprile 2021; M. CARDUCCI, *Libertà "climaticamente" condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021*, in *laCostituzione.info*, 3 maggio 2021; R. BIFULCO, *Cambiamento climatico, generazioni future (e sovranità) in una storica sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco*, in *Astrid Rassegna*, 12/2021.

zione e distribuzione dei combustibili fossili, per la mancata adozione delle misure necessarie a ridurre le emissioni climalteranti prodotte dall'attività aziendale...»²⁹.

In altri termini, si tratterebbe, sempre per citare le Sezioni Unite, di una «comune azione risarcitoria»³⁰, in relazione alla quale il Giudice di merito avrebbe “soltanto” l'onere di verificare la rispondenza tra i doveri di intervento necessari a circoscrivere le emissioni climalteranti di derivazione imprenditoriale – e, dunque, tali da fondare una responsabilità extracontrattuale dei convenuti – e le fonti sovranazionali e costituzionali invocate (ovvero di quelle eventualmente identificate dallo stesso Tribunale), da cui quegli stessi obblighi dovrebbero discendere.

Ma al di là dell'aggettivazione e dell'avverbio richiamati, la cui condivisibilità è quanto meno opinabile, nella misura in cui il loro impiego pare sminuire la rilevanza dei beni giuridici minacciati dal cambiamento climatico, il fulcro dell'ordinanza deve inoppugnabilmente rinvenirsi nell'*obiter dictum* enucleato al par. 7.2 delle *Ragioni della decisione*.

Nel riconoscere le divergenze sostanziali tra la vertenza *Giudizio Universale* e quella oggetto della presente nota di commento, infatti, la Cassazione evidenzia come, in tale secondo episodio e a differenza di quanto dichiarato dal Tribunale capitolino a conclusione della precedente lite, debba escludersi che il sindacato sollecitato al Giudice di prime cure determini un'alterazione della discrezionalità propria del decisore pubblico. E, in effetti, su detta determinazione *nulla quaestio*: si tratta di una considerazione indubbiamente pacifica, dal momento che ad essere convenuto in giudizio non è lo Stato legislatore, ma soggetti differenti, sulla cui natura non ci si soffermerà nuovamente³¹.

Tuttavia, la Corte, pur avendo facoltà di tacere sul punto, si prodiga nel rilevare come un'invasione della sfera di competenza di Parlamento e Governo, e quindi una violazione del principio di separazione dei poteri, come (impropriamente) rilevata dal Tribunale di Roma nella controversia *A sud e al. v. Italia*, sia configurabile «[...] soltanto quando il giudice ordinario o speciale non abbia applicato una norma esistente, ma una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete [...]», e non anche quando sia stato chiamato a pronunciarsi su una comune azione risarcitoria, ancorché fondata sull'allegazione dell'omesso o illegittimo esercizio della potestà legislativa, la quale non dà luogo ad un difetto assoluto di giurisdizione, neppure in relazione alla natura politica dell'atto legislativo, ove sia stata dedotta la sola lesività della disciplina che ne è derivata».

Così, rievocando taluni precedenti giurisprudenziali susseguitisi in anni più recenti³², le Sezioni Unite sembrano aver – si perdoni l'espressione ossimorica – prudentemente “sra-

²⁹ Si veda nuovamente il par. 7.1 delle *Ragioni della decisione*.

³⁰ *Ibidem*; a ben vedere, tale espressione è impiegata anche nel paragrafo successivo (7.2).

³¹ Si veda, *supra*, par. 2.

³² Nel dettaglio, Cass., SS. UU., ord. n. 34499 del 26/12/2024; ord. n. 18722 del 9/07/2024; sent. n. 36899 del 26/11/2021; e ord. n. 36373 del 24/11/2021.

dicato” l’impianto argomentativo posto a fondamento della sentenza *Giudizio Universale*, anche allo scopo di fare chiarezza, per l’avvenire, su una questione di vitale rilevanza. In quell’occasione, infatti, il Giudice di prime cure aveva declinato, per difetto assoluto (e relativo), la propria giurisdizione, asserendo che «[...] le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico [...] rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono sanzionabili nell’odierno giudizio. Con l’azione civile proposta gli attori chiedono nella sostanza al Tribunale di annullare i provvedimenti anche normativi di carattere primario e secondario [...], che costituiscono attuazione delle scelte politiche del legislatore e del governo per il raggiungimento degli obiettivi assunti a livello internazionale ed europeo [...] in violazione di un principio cardine dell’ordinamento rappresentato dal principio di separazione dei poteri»³³.

E ancorché tale ermeneutica fosse già stata sconfessata dai giudici di Strasburgo con la successiva sentenza *KlimaSeniorinnen*³⁴, la pronuncia della Cassazione appare indubbiamente paradigmatica, dal momento che a smentire le risultanze (di rito) cui era giunto, un anno addietro circa, il Tribunale di Roma non è più – *rectius*, non è solo – un organo sovranazionale, ma una Corte statale, peraltro posta al vertice dell’apparato giudiziario e dotata di indiscutibile autorevolezza.

Stante quanto sino ad ora prospettato, quindi, le Sezioni Unite, in accoglimento della domanda sollevata dagli attori, hanno dichiarato la giurisdizione del Giudice da principio adito, rimettendo le parti a quest’ultimo per la prosecuzione del procedimento di merito.

³³ Il passaggio è tratto da p. 12 della sentenza. In questo senso, nel rinunciare ad una decisione di merito, il Tribunale di Roma pareva aver aderito alla cd. *political question doctrine*, impiegata più volte dalla giurisprudenza nordamericana per rigettare le domande di accertamento dei pregiudizi derivanti dal cambiamento climatico. In particolare, nella lite *Juliana et al. v. United States of America*, esauritasi con pronuncia di archiviazione del 17 gennaio 2020 [No. 18-36082 (9th Cir. 2020)], la Corte d’Appello aveva qualificato la materia oggetto del contendere come avulsa dall’ambito della propria giurisdizione, in quanto «[...] it is beyond the power of an Article III court to order, design, supervise, or implement the plaintiffs’ requested remedial plan. As the opinions of their experts make plain, any effective plan would necessarily require a host of complex policy decisions entrusted, for better or worse, to the wisdom and discretion of the executive and legislative branches» (p. 25).

³⁴ Al par. 412 della decisione, infatti, si legge quanto segue: «l’intervento giudiziario, compreso quello della Corte, non può sostituire le misure che devono essere adottate dal potere legislativo ed esecutivo, né sostituirsi ad essi. Tuttavia, la democrazia non può ridursi alla volontà della maggioranza degli elettori e dei rappresentanti eletti, in barba ai requisiti dello Stato di diritto. La giurisdizione dei tribunali nazionali e della Corte integra quindi questi processi democratici. Il compito della magistratura è quello di garantire il necessario controllo del rispetto dei requisiti legali» (traduzione nostra). Sulla questione, F. GALLARATI, *L’obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate*, in *DPCE Online*, 2/2024, pp. 1457-1478; G. GRASSO, A. STEVANATO, *Diritto di accesso al giudice, doveri di solidarietà climatica e principio di separazione dei poteri nella sentenza Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse*, in *Corti Supreme e Salute*, 2/2024, pp. 571-589; A. DI MARTINO, *Corte Edu e obbligazione climatica in Klimaseniorinnen*, in *Quaderni costituzionali*, 3/2024, pp. 744-747. Sulla questione, inoltre, L. PANZERI, *Sull’avvenuta costituzionalizzazione dell’ambiente: riflessioni interlocutorie a tre anni dalla Legge cost. n. 1 del 2022*, in corso di pubblicazione, secondo cui «eludente, almeno sinora, è stato anche lo sviluppo della giurisprudenza, come ben dimostra la recente decisione del Tribunale di Roma sul “Giudizio universale” (rispetto alla quale, peraltro, anche alla luce della sopraggiunta sent. *KlimaSeniorinnen*, pare ragionevole attendersi una riforma in sede di appello)».

4. Una considerazione conclusiva

Quantunque sia necessario attendere ancora a lungo per l'esito del giudizio in primo grado, sul quale è prematuro formulare pronostici di sorta, dall'ordinanza brevemente illustrata possono tuttavia essere colti alcuni segnali incoraggianti in punto di giustiziabilità delle azioni climatiche.

Infatti, benché si sia imbattuta in molteplici imprecisioni interpretative, la Cassazione sembra aver ammesso – più o meno cautamente – la possibilità di invocare una tutela giudiziale anche nei confronti dei pubblici poteri, oltre che dei soggetti privati.

Se si stia “veleggiando” verso il riconoscimento di una responsabilità climatica d'impresa e di una sua (pubblicistica) estensione per l'omessa adozione di misure atte a contenere le emissioni carboniche non è dato saperlo; ciò che è certo è che il Supremo Collegio, così decidendo, ha consacrato quanto meno la conoscibilità, da parte del giudice nazionale, delle vertenze climatiche (orizzontali e verticali), senza che ciò debba equivalere – evidentemente – ad un accoglimento nel merito delle pretese dedotte o deducibili nel prossimo futuro.

Lungi dal voler esprimere definitivi giudizi di valore sui profili evidenziati, quella in oggetto costituisce una pronuncia che non potrà passare inosservata né essere scientemente ignorata tanto nel procedimento in primo grado, da cui è originato il regolamento preventivo di giurisdizione, quanto nell'appello sul caso *Giudizio Universale*.

E, ancorché le incognite siano ancora numerose – prima fra tutte, nel settore più strettamente privatistico, la portata della direttiva cd. *Corporate Sustainable Due Diligence* (CSDD)³⁵, che introduce un dovere di diligenza per le imprese a fini di sostenibilità³⁶, la cui operatività è stata posticipata a data da definirsi –, l'ordinanza pare lasciare ugualmente acceso il lume della Possibilità.

³⁵ Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

³⁶ Per maggiori approfondimenti, C. GULOTTA, *L'evoluzione in atto nell'Unione europea in tema di diligenza dovuta e responsabilità sociale delle imprese*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 1/2024, pp. 135-163; F. CECI, *Luci e ombre della direttiva sul dovere di diligenza ai fini della sostenibilità*, in *Quaderni AISDUE*, 2025, pp. 1-24; incidentalmente anche M. DELSIGNORE, *La sentenza nella causa Giudizio universale: se il contentioso non è la strada corretta, quali altre vie per fronteggiare il cambiamento climatico?*, cit., p. 1334.